



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e l'energia
Classe di laurea magistrale n. LM-22 (Ingegneria chimica)

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

RIDD

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e l'energia, di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari (SSD) di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. Il piano degli studi annuale, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4
Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione del corso di laurea e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative del corso di laurea, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti (CFU) assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del RAU ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5
Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6
Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica competenti, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7
Accesso al corso di laurea magistrale

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e l'energia occorre possedere i seguenti requisiti curriculari: adempimento delle attività formative riportate come indispensabili nella tabella relativa alla classe di Laurea in Ingegneria industriale (Classe L-9, DM n. 2359 del 16 marzo 2007). Con riferimento alla suddetta tabella, i requisiti minimi sono fissati di norma nella misura di 45 CFU nei SSD previsti tra le attività formative di base e di 80 CFU nei SSD previsti tra le attività formative caratterizzanti della classe L-9 (125 CFU, vedi ordinamento classe L-9, DM 16 marzo 2007). In via transitoria, per i laureati con l'ordinamento relativo alla Classe 8 ex DM 509/99 gli 80 CFU nei SSD previsti tra le attività formative caratterizzanti della classe L-9 sono ridotti a 50 CFU.

4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa ed eventuale prova o colloquio (che si svolgeranno secondo un calendario reso noto dal Dipartimento). Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione non inferiore a 84/110.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9

Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e l'energia comprende attività formative raggruppate nei seguenti tipi:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività a scelta dello studente;
 - d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10

Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce come qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine determinate conoscenze informatiche, relazionali e relative alla lingua inglese, riferibili in particolare ad attività formative di cui alle lettere c) e d) del comma quinto dell'art. 10 del RAU.
2. Per essere ammesso alla prova finale del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e l'energia lo studente deve aver dimostrato una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 del Quadro

comune europeo di riferimento, superando la prova "di Ateneo", gestita dal Centro Linguistico e Audiovisivi (CLAV), con l'acquisizione di 3 crediti.

Il superamento di tale prova può essere sostituito da certificazioni riconosciute idonee dal CLAV e non è richiesto qualora il percorso formativo del singolo studente includa altre attività formative relative alla lingua inglese idonee per livello e numero di CFU.

Art. 11 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.

2. Le attività di tirocinio di ciascuno studente sono seguite da un docente componente del Consiglio di corso di Studi.

Art. 12 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione, innanzi ad una commissione, di un elaborato originale, sviluppato dallo studente, sotto la guida di un relatore, come approfondimento di ricerca e/o sperimentale di un aspetto particolare di una disciplina parte del percorso di studi. La tesi può essere redatta in inglese.

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 13 Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 14 Presentazione dei piani di studio individuali

1. Per conseguire particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Dipartimento domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 15 Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è:
a) convenzionale;
b) in teledidattica;
c) mista.

Gli insegnamenti erogati in modalità teledidattica o mista sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente

struttura didattica.

Art. 17
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 18
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti nell'ambito di corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. In caso di passaggio o trasferimento dello studente da un corso di laurea ad un altro, anche di altro ateneo il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il riconoscimento viene proposto dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Corso.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 20 crediti.

Art. 19
Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 20
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.